

**ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA**

**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV.** nell'interesse della prof.ssa **Ersilia Molli** (cod. fisc. [REDACTED]), nata a [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di  
Cancelleria: fax 081.372.13.20 – pec  
guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(Ricorrente)

**CONTRO** l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., e il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.

(Amministrazioni resistenti)

**PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO** della ricorrente, quale candidata idoneo e/o vincitrice della tornata concorsuale di reclutamento indetta con d.D.G. 13 luglio 2011, ad essere immessa in ruolo quale dirigente scolastico con retrodatazione giuridica a decorrere dall'a.s. 2019/2020, essendo in turno di nomina sul contingente approvato in detta annualità rispetto alla propria posizione nella graduatoria di merito;

1

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

**PER L'EFFETTO, LA CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti – ciascuno per quanto di competenza – a disporre l'assunzione della ricorrente stipulando il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'inquadramento nel ruolo dirigenziale con riconoscimento della retrodatazione giuridica dall'a.s. 2019/2020, nonché ad affidare un incarico triennale sul contingente di nomina approvato per l'a.s. 2021/2022, ivi comprese le sedi vacanti e disponibili siccome normo-dimensionate ex art. 1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Finanziaria 2021);

**IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE** ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: **A)** il D.M. 14 maggio 2021 n. 157 (successivamente sottoposto a registrazione a seguito dell'apposizione dei visti di controllo), quale atto presupposto delle operazioni di immissioni in ruolo effettuate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di natura generale ed avente contenuto vincolante, con il quale veniva approvata la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2021-2022, laddove non considera computabili ai fini dell'immissione in ruolo gli istituti risultati normo-dimensionate ai sensi dell'art. 1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Finanziaria 2021); **B)** la nota direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n.

2

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

29024 del 28 luglio 2021 (pubblicata in data 29 luglio 2021 sul sito istituzionale), con la quale venivano comunicate le modalità di scelta della sede in favore dei candidati idonei e/o vincitori del concorso del 2011 e in turno di nomina per l'assunzione quale dirigente scolastico a decorrere dal 1° settembre 2021; C) il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 31264 del 19 agosto 2021 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), con il quale veniva disposta l'immissione in ruolo quali dirigenti scolastici soltanto di n. 9 candidati idonei e/o vincitori in scorrimento della graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con d.D.G. 13 luglio 2011, come rettificata in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6183 del 13 ottobre 2020; D) il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 31265 del 19 agosto 2021 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), con il quale venivano assegnati gli incarichi dirigenziali con effetto dal 1° settembre 2021 in favore dei dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo in scorrimento della graduatoria del concorso di reclutamento indetto con d.D.G. 13 luglio 2011; E) il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29689 del 2 agosto 2021 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), con il quale – nelle more dell'adozione del decreto di autorizzazione all'assunzione – veniva pubblicato l'elenco degli incarichi dirigenziali conferiti con effetto dal 1° settembre 2021 ai candidati idonei e/o vincitori inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2011 in esecuzione della

3

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20



decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6183 del 13 ottobre 2020; **F**) il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 30866 dell'11 agosto 2021 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), con il quale veniva approvato l'elenco degli incarichi aggiuntivi di reggenza conferiti a dirigenti scolastici già di ruolo anche sugli istituti normo-dimensionati ai sensi dell'art. 1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Finanziaria 2021); **G**) la nota direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29715 del 2 agosto 2021 (pubblicata in data 3 agosto sul sito istituzionale), con il quale veniva comunicato l'elenco delle sedi disponibili per il conferimento di incarichi aggiuntivi di reggenza; **i**) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

**F A T T O**

La ricorrente, da anni docente di ruolo dell'Amministrazione scolastica statale ed attualmente in servizio presso l'Istituto "Nola 2 – Sanseverino" di Nola (Na) (**doc. 1**), partecipava al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 13 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie speciali "Concorsi ed esami", n. 56 del 15 luglio 2011), venendo ammesso alla selezione di merito in virtù di un provvedimento cautelare concesso dal Giudice Amministrativo a seguito dell'impugnazione degli esiti del test preselettivo.

4

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



La ricorrente, quindi, sosteneva e superava brillantemente le prove concorsuali ma tuttavia non veniva inserita nella graduatoria definitiva siccome erroneamente l'Amministrazione resistente riteneva che il provvedimento giudiziale non estendesse i suoi effetti anche alla fase conclusiva della procedura.

A fronte di tale omissione del tutto ingiustificata, la ricorrente si vedeva nuovamente costretta ad insorgere innanzi al Giudice Amministrativo, contestando il mancato inserimento in graduatoria che, ben vero, aveva precluso ogni possibilità di essere assunto sull'organico approvato per l'a.s. 2019/2020, essendo egli in turno di nomina: ma sul punto si rinvia *infra*.

Con sentenza n. 9125 del 31 luglio 2017 (**doc. 2**), il TAR Lazio accoglieva le censure proposte avverso le operazioni selettive e tale circostanza determinava all'evidenza la stabilizzazione degli effetti giuridici scaturenti dal superamento delle prove concorsuali, con conseguente insorgenza del diritto all'assunzione.

La pronuncia in parola, gravata in appello dal Ministero resistente e da alcuni controinteressati, veniva confermata, seppur con diversa motivazione, dal Consiglio di Stato che, con decisione n. 6183 del 13 ottobre 2020 (**doc. 3**) passata in giudicato, consolidava lo *status* della ricorrente.

Al riguardo, mette conto evidenziare come detta pronuncia avesse accertato che la trasformazione della graduatoria concorsuale in graduatoria ad esaurimento, disposta dall'art. 17 co. 1 *bis* del d.l. 12 settembre 2013 n. 104

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



(conv. con L. 8 novembre 2013 n. 128), avesse determinato la sopravvenuta irrilevanza del test preselettivo e, quindi, l'inefficacia del giudizio negativo riportato dalla ricorrente.

Veniva, infatti, affermato chiaramente che *«la trasformazione della graduatoria del concorso oggetto di contenzioso in graduatoria ad esaurimento (...) ha determinato anche la superfluità del test preselettivo, peraltro mai considerato ai fini della individuazione della professionalità dei candidati, con conseguente legittimità della permanenza nella graduatoria finale di quei candidati che, seppur ammessi con riserva per effetto del noto decreto cautelare emesso dal T.A.R. per la Campania, abbiano superato positivamente le prove scritte ed orali previste nel bando di concorso»*.

In particolare, il Consiglio di Stato aveva dato espressamente conto di come lo stesso Ufficio Scolastico Regionale per la Campania avesse recepito gli effetti dell'intervento normativo in parola e, inoltre, avesse riconosciuto la professionalità dei candidati idonei ammessi in virtù di misure cautelari concesse dal Giudice Amministrativo, tanto è vero che la graduatoria non risultava essere formata sulla base dei risultati del test preselettivo, stante la sua natura di mero meccanismo di scrematura numerica dei candidati e non di accertamento del merito professionale.

Ai fini di cui è causa, invero, occorre rimarcare che nella Regione Campania la procedura concorsuale si era conclusa con notevole ritardo a causa del sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Napoli nell'ambito di una

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



procedura di un'indagine penale condotta sulla selezione in parola, sicché – a differenza di quanto avvenuto nelle altre sedi concorsuali – il decreto di approvazione della graduatoria era intervenuto ben dopo l'entrata in vigore dell'art. 17 del d.l. 12 settembre 2013 n. 104 cit. (**doc. 4**).

\* \* \* \* \*

Soltanto a seguito di apposita diffida stragiudiziale (**doc. 5**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dava esecuzione al predetto giudicato e, con decreto direttoriale prot. n. 12263 del 1° aprile 2021 (**doc. 6**), approvava la rettifica della graduatoria concorsuale di merito con inserimento “a pettine” degli aventi diritto, ove la ricorrente risultava collocata alla posizione n. 542 TER con il punteggio complessivo pari a 68,15 per le prove sostenute e titoli dichiarati, così come valutati da Commissione esaminatrice all'uopo ricostituita.

Alla luce della collocazione in graduatoria, quindi, la ricorrente avrebbe sicuramente ottenuto la nomina nella Regione Campania.

Occorre infatti considerare che la ricordata trasformazione della graduatoria concorsuale aveva determinato l'insorgenza nella sfera giuridico-soggettiva della ricorrente del diritto all'assunzione sui posti ogni anno previsti nel contingente di nomina nella Regione Campania, oltre quindi i posti originariamente messi a concorso (224).

Orbene, come si evince dal provvedimento di approvazione delle operazioni di nomina per l'a.s. 2019/2020, analizzando così le rispettive posizioni in

7

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



graduatoria dei neo-dirigenti scolastici assunti, la ricorrente, qualora tempestivamente inserita, avrebbe potuto sicuramente ottenere l'immissione in ruolo.

A riprova di tale assunto, è sufficiente rilevare che in detta occasione ottenevano la nomina numerosi candidati che erano collocati dalla posizione n. 493 alla posizione n. 600 (**doc. 7**), quindi con un punteggio nettamente inferiori a quello conseguito dalla ricorrente.

Pertanto, non è revocabile in dubbio che la ricorrente ha maturato il diritto all'inquadramento del profilo dirigenziale mediante assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della Regione Campania con la decorrenza spettante in considerazione della collocazione in graduatoria, e quindi a partire dall'a.s. 2019/2020.

\* \* \* \* \*

Con ulteriore diffida regolarmente trasmessa in data 18 maggio 2020 (**doc. 8**), la ricorrente sollecitava l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania a provvedere all'immissione in ruolo già con le operazioni di nomina per l'a.s. 2021/2022 sussistendo ampia disponibilità di posti in organico.

Al riguardo, veniva rilevato come l'art. 1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Finanziaria 2021) avesse modificato per l'a.s. 2021/2020 la soglia di autonomia delle istituzioni scolastiche statali, riducendola a 500 alunni e a 300 alunni, nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

8

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



La suddetta norma, infatti, aveva testualmente disposto che *«Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche».*

In attuazione di tale intervento normativo, quindi, nel piano di dimensionamento della rete scolastica della Regione Campania recepito con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 823 del 12 gennaio 2021 (**doc. 9**), gli istituti con meno di 600 alunni avevano mantenuto inalterata la propria autonomia, risultando così assegnabili a dirigenti scolastici per la nomina con piena titolarità.

Nella diffida trasmessa, la ricorrente prendeva posizione in ordine all'illegittima applicazione del disposto normativo in questione che era stata

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



prospettata dall'Amministrazione resistente alle parti sindacali (**doc. 10**), ove l'incremento dei posti disponibili (determinato in 70 unità) non veniva conteggiato ai fini delle immissioni in ruolo.

\* \* \* \* \*

Con nota direttoriale prot. n. 29024 del 28 luglio 2021 (pubblicata sul sito istituzionale in data 29 luglio 2021, **doc. 11**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania diramava le istruzioni per la scelta della sede da parte dei candidati idonei e/o vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto nel 2011 e in turno di nomina.

Nella tabella delle disponibilità figuravano tutti gli istituti scolastici dotati di autonomia, quindi assegnabili in titolarità, ivi compresi anche gli istituti normo-dimensionati ai sensi dell'art.1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 cit.

Al riguardo, mette conto rimarcare come l'avvio delle operazioni di immissione in ruolo fosse condizionata alla formale autorizzazione all'assunzione da parte del MEF e alla conseguente efficacia della dotazione complessiva approvata.

Ed infatti, con D.M. 14 maggio 2021 n. 157 (**doc. 12**) il Ministero dell'Istruzione aveva definito la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2021/2022, ove tuttavia veniva precisato che *«la relazione tecnica di accompagnamento chiarisce come la disposizione normativa di cui al richiamato articolo 1, comma 978, della legge 30*

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



*dicembre 2020, n. 178 “... non dispone l’incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato. La copertura finanziaria è prevista per un solo anno scolastico.”».*

Pertanto, le sedi normo-dimensionate incrementalmente, che secondo la tabella allegata era determinate in n. 70 unità, non venivano destinate alle assunzioni dei candidati idonei in attesa di nomina sulla scorta, tuttavia, di un’interpretazione erronea e comunque non vincolante contenuta nella relazione tecnica al disegno di legge.

\* \* \* \* \*

Accadeva che, nelle more dell’adozione del provvedimento di autorizzazione all’assunzione, con decreto direttoriale prot. n. 29689 del 2 agosto 2021 (**doc. 13**), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava l’elenco dei n. 9 candidati idonei e/o vincitori ai quali sarebbero stati conferiti incarichi dirigenziali in scorrimento della graduatoria definitiva del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto nel 2011, così come rettificata con l’inserimento anche degli aventi diritto in esecuzione della decisione del giudice amministrativo.

In pari data, nota direttoriale prot. n. 29715 del 2 agosto 2021 (**doc. 14**), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania comunicava l’elenco delle sedi da assegnare con incarichi aggiuntivi di reggenza, ove figuravano anche le sedi normo-dimensionate *ex lege* 178/2020, che venivano così coperte da

11

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



dirigenti scolastici già di ruolo, come poi disposto da decreto direttoriale prot. n. 30866 dell'11 agosto 2021 (**doc. 15**).

In particolare, vale rilevare che veniva conferito un numero abnorme e sproporzionato di incarichi di reggenza, ben 108, invero solo in minima parte utilizzati correttamente per la direzione di istituti sotto-dimensionati, tant'è che nell'elenco allegato veniva individuate sia sedi dimensionate *tout court*, sia sedi risultate normo-dimensionate in applicazione della previsione normativa dettata dalla Legge Finanziaria 2021.

\* \* \* \* \*

A conclusione delle operazioni di immissione in ruolo, quindi, con decreti direttoriali prot. nn. 31264 e 31265 del 19 agosto 2021 (**doc. 16**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania provvedeva ad individuare i n. 9 candidati idonei e/o vincitori del concorso del 2011, assunti quali dirigenti scolastici a decorrere dal 1° settembre 2021, e conseguentemente conferiva il relativo incarico dirigenziale sulle sedi assegnate.

Inopinatamente, non venivano utilizzate per le assunzioni le n. 70 sedi normo-dimensionate *ex lege* 178/2020 e tale irragionevole gestione degli organici per l'a.s. 2021/2022 impediva l'immissione in ruolo della ricorrente, così procrastinandone ulteriormente l'assunzione rispetto a quanto sarebbe dovuto avvenire in considerazione della loro collocazione in graduatoria.

\* \* \* \* \*

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

**DIRITTO**

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 CO. 1 BIS DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N. 104 (CONV. CON L. 8 NOVEMBRE 2013 N. 128). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSUNZIONE.**

**La presente vicenda involge il diritto all'assunzione della ricorrente siccome risultata idonea ed utilmente collocata rispetto al fabbisogno dell'Amministrazione resistente che va coperto ex lege mediante scorrimento della graduatoria concorsuale del 2011** sino a completo esaurimento, stante quanto disposto dall'art. 17, co. 1 *bis* del d.l. 12 settembre 2013 n. 104 (conv. con L. 8 novembre 2013 n. 128).

Tale pretesa, pertanto, non investe provvedimenti discrezionali della P.A. medesima, quanto piuttosto atti negoziali relativi alla fase della gestione del rapporto di lavoro, cui si correlano diritti soggettivi, rientrando così nel campo di applicazione dell'art. 63, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in virtù del quale al giudice ordinario è consentito adottare una sentenza

13

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



di condanna della P.A. all'assunzione dell'interessato (in termini, cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Lav., 23 giugno 2020, n. 12368).

**La domanda volta ad ottenere l'assunzione, invero, scaturisce da una chiara decisione del Consiglio di Stato che, in ossequio al principio di retroattività delle pronunce giudiziali e del conseguente obbligo conformativo incombente sull'Amministrazione resistente, impone il pieno ed integrale ripristino della sfera giuridica violata,** essendo ormai cristallizzato lo *status* di candidato legittimamente inserito in graduatoria.

Ed infatti, risulta dimostrato *per tabulas* che l'illegittima esclusione della ricorrente ha determinato un ingiusto impedimento all'immissione in ruolo, essendo ella in turno di nomina sin dall'a.s. 2019/2020 sull'organico all'epoca approvato, con conseguente diritto alla decorrente giuridica dell'immissione in ruolo sin da tale data.

**Ne è riprova la circostanza che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha riconosciuto la retrodatazione giuridica degli idonei del concorso 2011 tardivamente assunti soltanto nel corrente anno scolastico (doc. 17)**

Orbene, non costituisce alcun ostacolo all'immediato soddisfacimento della pretesa azionata, e quindi il conseguimento del bene della vita cui la ricorrente ambisce, l'approvazione ministeriale della dotazione organica per l'a.s. 2021/2021.



In via preliminare, mette conto evidenziare che detto provvedimento organizzativo può essere oggetto di disapplicazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come affermato da un granitico orientamento giurisprudenziale (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Lav., 18 agosto 2004, n. 16175).

Come si avrà modo di argomentare *funditus* in prosieguo, **la domanda giudiziale rinviene il proprio fondamento in una espressa disposizione normativa che amplia il novero delle sedi attribuibili con titolarità di incarico**, ingenerando quindi le condizioni per l'assunzione.

Ma vi è di più. Secondo una prassi consolidata del Ministero resistente, infatti, **l'esecuzione delle sentenze che incidono sulla gestione del personale avviene mediante l'utilizzo dell'istituto del soprannumero**, salvo poi procedersi al riassorbimento dell'eventuale esubero con gli ordinari istituti contrattuali; e ciò soprattutto quando, anche per evitare la revoca di nomine effettuate da tempo, non si intende adeguare la situazione di fatto alla statuizione giudiziale mediante rimozione degli effetti degli atti *medio tempore* adottati.

Al riguardo, è stato osservato che «*in caso di inesistenza dei posti in pianta organica, può darsi esecuzione ad una sentenza che inquadri alcuni dipendenti in uno specifico profilo professionale non mediante una forzatura della dotazione organica dell'ente ma con il loro collocamento in soprannumero*» (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 16 settembre 2016 n. 18191).

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



Ne deriva quindi l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente che, sebbene compulsata al riguardo, non ha disposto l'immissione in ruolo della ricorrente, procrastinando nel tempo l'assunzione e, così, ritardando ancora una volta l'attuazione dei diritti ormai da lungo tempo maturati.

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 978 DELLA L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, COMMI 5 E 5 BIS DEL D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98 (CONV. DALLA L. 15 LUGLIO 2011 N. 111). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1175, 1776 E 1375 COD. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI DILIGENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE.**

Come rilevato in fatto, l'Amministrazione resistente ha escluso dal novero delle sedi utilizzabili per le operazioni di immissione in ruolo gli istituti scolastici risultati normo-dimensionati in applicazione dell'art. 1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, ritenendo che non si fosse determinato alcun incremento delle facoltà assunzionali siccome l'applicazione sarebbe limitata al solo a.s. 2021/2022.

Orbene, in disparte ogni considerazione in ordine alla corretta interpretazione del disposto normativo in parola, su cui si rinvia *infra*, **la scelta operata è illegittima siccome conforme ai canoni basilari di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa**, difettando una compiuta disamina istruttoria della vicenda di cui è causa.



Ed invero, occorre considerare che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania è tenuto a dare piena esecuzione alla decisione del giudice amministrativo, il cui effetto conformativo non può essere limitato soltanto al mero inserimento *pleno iure* in graduatoria dei candidati risultati idonei e/o vincitori della tornata del 2011, come disposto con decreto direttoriale prot. n. 12263 del 1° aprile 2021.

In ossequio al principio di effettività della tutela giudiziale, di rango costituzionale, infatti, l'integrale ripristino della sfera giuridica lesa impone l'attribuzione del bene della vita (l'assunzione) che essi avrebbero conseguito qualora inseriti nelle graduatorie definitive tempestivamente e sin dalla loro prima approvazione.

Sul punto, è importante sottolineare l'assoluta esiguità del numero di candidati coinvolti (n. 61), di cui alcuni (n. 4) ancora inseriti con riserva in ragione della pendenza di giudizi inerenti al possesso del requisito di ammissione alla procedura concorsuale.

Ne deriva che **la tesi ermeneutica sostenuta dall'Amministrazione resistente**, ossia che l'art. 1, co. 978 della L. n. 178/2020 cit. abbia incrementato per un solo anno scolastico il novero delle sedi disponibili assegnando la relativa copertura finanziaria, **non è comunque dirimente, non essendo di ostacolo all'immissione in ruolo della ricorrente.**

Ed infatti, pur muovendo da tale (erroneo) assunto, vale osservare che, **qualora la modificazione della soglia di autonomia non dovesse essere**



**confermata, tutte le sedi aventi un numero di alunni inferiore a 600 (attualmente oltre 90) saranno inevitabilmente interessate dal procedimento di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2022/2023.**

**A fronte dell'accorpamento degli istituti, quindi, residueranno quanto meno la metà delle sedi in questione (circa 45), sicché non è rinvenibile alcuna seria, oggettiva e plausibile giustificazione di tipo finanziario a disporre un più consistente scorrimento della graduatoria concorsuale**

così da consentire una pronta esecuzione della decisione del giudice amministrativo cit.

E ciò senza considerare le ulteriori vacanze di organico che si verranno a produrre a seguito delle cessazioni dal servizio dei dirigenti scolastici che matureranno quest'anno i requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza.

Ne deriva, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.**

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi nella parte in cui determinano l'assegnazione di incarichi di reggenza anche su sedi dimensionate secondo i criteri ordinari e non quelli derogatori di cui alla L. n. 178/2020 cit.

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



Come rilevato in fatto, a valle delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2021/2022, con decreto direttoriale prot. n. 30866 dell'11 agosto 2021 **sono stati conferiti ben 108 incarichi aggiuntivi, di cui 60 su sedi dimensionate, 24 su sedi eccezionalmente normo-dimensionate e solo 24 sotto-dimensionate.**

L'illogica applicazione dell'art. 1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, infatti, ha comportato che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non potendo considerare in esubero i dirigenti scolastici titolari sulle sedi eccezionalmente normo-dimensionate, ha accantonato un equivalente numero di posti in organico, sottratti quindi a qualsiasi utilizzo, da destinare a tale personale per il prossimo anno scolastico.

Orbene, **il numero abnorme e sproporzionati di nomine si pone in netto contrasto con le esigenze di stabilità e certezza nella direzione degli istituti scolastici.**

Non vi è chi non veda come il dirigente scolastico, già titolare su altro plesso, debba ripartire il proprio impegno professionale non potendo oggettivamente assicurare una presenza continua per far fronte alle quotidiane esigenze della comunità scolastica, rese ancor più gravose e di difficile risoluzione a causa delle complesse problematiche dovute alla nota emergenza pandemica.

La scelta operata, quindi, è illegittima per patente violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, siccome non



assicura una congrua dotazione di personale dirigenziale rispetto al reale fabbisogno.

**4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 978 DELLA L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.**

Infine, occorre radicalmente contestare l'interpretazione dell'art. 1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, offerta dall'Amministrazione resistente.

La disposizione in parola testualmente prevede che *«Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche».*

In tal senso, **la riduzione della soglia di autonomia a 500 alunni (in luogo dei 600 alunni), ha comportato l'incremento delle sedi normo-**

20

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



**dimensionate con l'evidente conseguenza che esse devono essere necessariamente assegnate ad un dirigente scolastico di ruolo.**

*In claris non fit interpretatio.*

L'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, infatti, nell'attribuire l'autonomia giuridica, organizzativa e finanziaria degli istituti scolastici, prevede che in relazione a dette articolazioni amministrative debba essere riconosciuta la titolarità di un incarico direttivo in quanto funzionale alla corretta gestione amministrativa e contabile.

Come noto, infatti, la reggenza, disciplinata dall'art. 19 del CCNL Area V dell'11 aprile 2006 (come integrato dall'art. 10 del CCNL Area V del 15 luglio 2010), costituisce un'ipotesi straordinaria di incarico aggiuntivo che trova applicazione in casi residuali (quali, ad esempio, la sostituzione del titolare temporaneamente assente).

L'art. 19, comma 5 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. dalla L. 15 luglio 2011 n. 111), poi, prevede che detto istituto possa essere eccezionalmente utilizzato per la gestione delle sedi prive di autonomia scolastica, laddove dispone espressamente che «*Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a*

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



*tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome».*

**E tale peculiare modalità di impiego è stata ribadita anche dallo stesso art. 1, co, 978 della L. n. 178/2020**, laddove prevede che gli istituti con un numero di iscritti inferiore al parametro legale «*Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome*», **così disponendo – a contrario – che le sedi normo-dimensionate debbano essere coperte mediante conferimento di un regolare incarico dirigenziale.**

Pertanto, la mancata considerazione anche dell'incremento di organico derivante dalla cennata disposizione emergenziale non trova alcun conforto nella *littera legis*, che riconosce l'autonomia scolastica anche per le sedi con un numero di alunni compreso tra 500 e 600 iscritti.

**In nessun modo, infatti, il dato testuale consente una lettura riduzionistica**, dal momento che il Legislatore ha espressamente previsto che gli incarichi di reggenza siano conferiti soltanto rispetto alle sedi sotto-dimensionate, ossia con meno di 500 iscritti.

Del resto, **anche in ossequio ad un'interpretazione teleologica, la scelta operata dall'Amministrazione resistente non si presenta conforme alla norma** che, all'evidenza, è finalizzata ad ampliare la stabile presenza di un dirigente scolastico titolare di incarico negli istituti scolastici mediante la



riduzione della soglia di autonomia proprio per far fronte alle esigenze derivanti dalla notoria emergenza pandemica.

Di contro e paradossalmente, **i provvedimenti adottati hanno finito con il vanificare del tutto l'intervento legislativo, producendo un aumento esponenziale e irragionevole di reggenze** e onerando così un numero consistente di dirigenti scolastici dell'incombenza di provvedere, contemporaneamente alla gestione del proprio istituto di titolarità, anche della copertura delle nuove sedi dimensionate.

Al riguardo, contrariamente a quanto assunto, **non rileva affatto la relazione tecnica presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze (doc. 18)**, in accompagnamento al disegno di legge poi confluito nella L. n. 178/2020. Anche a voler prescindere dal valore non vincolante degli atti dell'istruttoria parlamentare nell'interpretazione della norma approvata, la cui ermeneusi deve essere ancorata rigorosamente al dato letterale, occorre osservare che **l'indicazione della copertura finanziaria per il solo a.s. 2021/2022** (*«nei limiti della spesa autorizzata»*) **non legittima la tesi prospettata**, non potendo sostenersi che l'incremento delle sedi non comporti anche un corrispondente incremento delle assunzioni.

Ed invero, **la peculiare collocazione della disposizione normativa nello strumento di bilancio consente di comprendere perché le risorse assegnate siano riferite all'esercizio contabile in questione**, ben potendo la



misura in questione essere finanziata il prossimo anno scolastico a fronte della rideterminazione della complessiva dotazione organica.

**Vale infatti sottolineare la sussistenza di evidenti particolarità nella gestione del personale dirigenziale, tenuto conto che il fabbisogno muta costantemente in ragione del numero degli iscritti di ciascun istituto,**

tanto è vero che la rete scolastica è soggetta ad un procedimento annuale di revisione secondo previsto dal d.P.R. 18 giugno 1998 n. 233.

In tal senso, quindi, l'incremento delle sedi normo-dimensionate di quest'anno,

di carattere eccezionale e finalizzata a rispondere alle straordinarie esigenze di interesse pubblico dovute all'emergenza sanitaria in atto, ben potrà essere riassorbito, parzialmente o totalmente, nella ridefinizione del fabbisogno di personale di personale già a partire dal prossimo anno scolastico.

Peraltro a conferma di quanto sostenuto, va rimarcato come **la stessa relazione tecnica, richiamata dal Ministero, chiarisca che la dotazione finanziaria prevista dal successivo comma 979** (pari a 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022) **sia espressamente commisurata agli emolumenti medi di un dirigente scolastico di ruolo** («*pari a 101.926*»).

Ne deriva che il Legislatore ha inteso chiaramente di voler coprire le eccedenze di organico mediante conferimento di titolarità di incarico, dal momento che l'istituto della reggenza dà diritto alla corresponsione di una



mera indennità il cui importo è sensibilmente inferiore al trattamento economico complessivo del dirigente scolastico di ruolo.

Anche sotto tale profilo, quindi, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto adottati in erronea applicazione della disciplina normativa vigente.

**QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

La ricorrente ha diritto a partecipare alle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022 per il conseguimento della nomina anche sulle eccezionalmente sedi normo-dimensionate, sicché i provvedimenti impugnati, laddove ne escludono l'utilizzo, si pongono in stridente contrasto con la disciplina vigente conculcando la giusta e fondata aspettativa all'assunzione ed eludendo il comando giudiziale derivante dalla decisione del giudice amministrativo.

Ed infatti, secondo un doveroso scrutinio *secundum constitutionem* (cfr. *ex multis* Corte Cost., 10 febbraio 2006 n. 57), vanno necessariamente individuate tutte le letture alternative possibili del quadro normativo onde enucleare l'opzione ermeneutica conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento.

Ad ogni modo, in via meramente gradata, tenuto conto che la determinazione del fabbisogno da parte del Ministero resistente è stata effettuata in applicazione dell'art. 1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, è necessario sin d'ora proporre la questione di costituzionalità della cennata norma per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di buon

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), di tutela del diritto all'istruzione (art. 34 Cost.), nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato siccome non lascerebbe spazio a diversa interpretazione, riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento.

1) In via preliminare, occorre considerare che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disciplina normativa censurata, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.

Con ogni evidenza, poi, la questione è "non manifestamente infondata" dal momento che investe una norma che, definendo i parametri di riconoscimento dell'autonomia scolastica, condiziona inevitabilmente la determinazione del fabbisogno annuale del personale dirigenziale. Di talché, la mancata considerazione degli effetti organizzativi derivanti da tale disposizione anche ai fini del corrispondente incremento delle facoltà assunzionali determina un'evidente distorsione che ne impedisce di fatto l'applicazione, vanificando così lo scopo dell'intervento normativo.

Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in capo ai ricorrenti: infatti, qualora cassata dall'ordinamento la disposizione, nella parte in cui esclude il computo degli istituti eccezionalmente normo-dimensionate per l'a.s. 2021/2022 dal computo delle sedi utilizzabili per

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



l'immissione in ruolo, comporterebbe l'aumento dell'organico di diritto e, conseguentemente, la possibilità di essere assunti in scorrimento della graduatoria del 2011, ancora non esaurita.

2) Il profilo di incostituzionalità dell'art. 1, commi 978 e 979 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 investe la possibilità di impiegare l'incremento degli istituti scolastici dotati di autonomia ai fini dell'assunzione dei candidati vincitori e/o idonei inseriti nelle vigenti graduatorie ed in attesa di nomina.

Si è dato ampiamente conto nella parte motiva del presente ricorso come la contestata preclusione non rinvenga alcuna plausibile giustificazione nelle ragioni di corretta erogazione del servizio scolastico né tanto meno nei limiti della copertura finanziaria autorizzata, ed anzi si ponga in contrasto con la disciplina dettata dall'ordinamento di settore.

Orbene, la limitazione del campo di applicazione non è affatto ragionevole né congrua rispetto alla finalità stessa della misura introdotta dal Legislatore che, riducendo la soglia di autonomia, ha voluto chiaramente aumentare il numero di istituti muniti di un dirigente scolastico titolare di incarico, così da poter far fronte alle esigenze di gestione organizzativa, didattica e contabile dei plessi scolastici, tanto più gravose a causa della nota emergenza sanitaria in corso.

Pertanto, la disposizione contestata è manifestamente illogica in quanto reca in sé le condizioni finanziarie («nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979») che ne impediscono qualsiasi possibilità di attuazione.

27

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



Ma non solo: in modo assolutamente contraddittorio, essa determina paradossalmente un sensibile incremento dell'impiego degli incarichi di reggenza, ben oltre il limitato ambito che viene espressamente indicato nella stessa formulazione letterale della norma, circoscritto soltanto alle sedi sotto-dimensionate e non certo alle sedi eccezionalmente normo-dimensionate ai sensi della riduzione del parametro di riconoscimento dell'autonomia scolastica.

La norma in parola, quindi, oltre ad essere incoerente con la sua stessa *ratio*, compromettendo il perseguimento dell'interesse pubblico alla migliore organizzazione del servizio scolastico, si rivela altresì lesiva del diritto degli idonei e/o vincitori delle tornate concorsuali ad essere immessi in ruolo, riducendo drasticamente le possibilità di assunzione.

Al riguardo, sia consentito rinviare *funditus* alle ampie e dettagliate argomentazioni espresse nei motivi di ricorso.

\* \* \* \* \*

**TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO**

La prof.ssa Ersilia Molli, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere:

**A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO** della ricorrente, quale candidato idoneo e/o vincitore della tornata concorsuale di reclutamento indetta con

28

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



d.D.G. 13 luglio 2011, ad essere immessa in ruolo quale dirigente scolastico con retrodatazione giuridica a decorrere dall'a.s. 2019/2020, essendo in turno di nomina sul contingente approvato in detta annualità rispetto alla propria posizione nella graduatoria di merito;

**B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti – ciascuno per quanto di competenza – a disporre l'assunzione della ricorrente stipulando il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'inquadramento nel ruolo dirigenziale con riconoscimento della retrodatazione giuridica dall'a.s. 2019/2020, nonché ad affidare un incarico triennale sul contingente di nomina approvato per l'a.s. 2021/2022, ivi comprese le sedi vacanti e disponibili siccome normo-dimensionate ex art. 1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Finanziaria 2021);

**C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE** ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) il D.M. 14 maggio 2021 n. 157 (successivamente sottoposto a registrazione a seguito dell'apposizione dei visti di controllo), quale atto presupposto delle operazioni di immissioni in ruolo effettuate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di natura generale ed avente contenuto vincolante, con il quale veniva approvata la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2021-2022, laddove non

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



considera computabili ai fini dell'immissione in ruolo gli istituti risultati normo-dimensionate ai sensi dell'art. 1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Finanziaria 2021); **B)** la nota direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29024 del 28 luglio 2021 (pubblicata in data 29 luglio 2021 sul sito istituzionale), con la quale venivano comunicate le modalità di scelta della sede in favore dei candidati idonei e/o vincitori del concorso del 2011 e in turno di nomina per l'assunzione quale dirigente scolastico a decorrere dal 1° settembre 2021; **C)** il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 31264 del 19 agosto 2021 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), con il quale veniva disposta l'immissione in ruolo quali dirigenti scolastici soltanto di n. 9 candidati idonei e/o vincitori in scorrimento della graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con d.D.G. 13 luglio 2011, come rettificata in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6183 del 13 ottobre 2020; **D)** il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 31265 del 19 agosto 2021 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), con il quale venivano assegnati gli incarichi dirigenziali con effetto dal 1° settembre 2021 in favore dei dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo in scorrimento della graduatoria del concorso di reclutamento indetto con d.D.G. 13 luglio 2011; **E)** il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29689 del 2 agosto 2021 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), con il quale – nelle more

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



dell'adozione del decreto di autorizzazione all'assunzione – veniva pubblicato l'elenco degli incarichi dirigenziali conferiti con effetto dal 1° settembre 2021 ai candidati idonei e/o vincitori inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2011 in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6183 del 13 ottobre 2020; F) il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 30866 dell'11 agosto 2021 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), con il quale veniva approvato l'elenco degli incarichi aggiuntivi di reggenza conferiti a dirigenti scolastici già di ruolo anche sugli istituti normo-dimensionati ai sensi dell'art. 1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Finanziaria 2021); G) la nota direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29715 del 2 agosto 2021 (pubblicata in data 3 agosto sul sito istituzionale), con il quale veniva comunicato l'elenco delle sedi disponibili per il conferimento di incarichi aggiuntivi di reggenza; i) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, sicché il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

In via istruttoria si offre in comunicazione la seguente documentazione:

doc. 1 Statino paga della ricorrente;

31

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

- doc. 2 TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 31 luglio 2017 n. 9125;
- doc. 3 Cons. Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2020 n. 6183;
- doc.4 Decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA.9248 del 18 dicembre 2014, recante approvazione della graduatoria concorsuale, successivamente rettificata per errori materiali con decreto direttoriale prot. n. AOODRCA.3355 dell'1° aprile 2015;
- doc. 5 Diffida stragiudiziale per l'esecuzione della decisione del giudice amministrativo, trasmessa dalla ricorrente in data 26 gennaio 2020;
- doc. 6 Decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 12263 del 1° aprile 2021, recante approvazione della graduatoria concorsuale rettificata con l'inserimento della ricorrente;
- doc. 7 Decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 18196 del 07.08.2019, da posizione n. 493 a posizione n. 600, recante approvazione delle operazioni di immissione in ruolo relative all'a.s. 2019/2020;
- doc. 8 Diffida stragiudiziale per l'immissione in ruolo, trasmessa dalla ricorrente in data 18 maggio 2020;
- doc. 9 Decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 823 del 12 gennaio 2021;

32

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

- doc. 10 Nota direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 3 maggio 2021 recante informativa ai sindacati sull'organico regionale per l'a.s. 2021/2022;
- doc. 11 Nota direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29024 del 28 luglio 2021;
- doc. 12 D.M. 14 maggio 2021 n. 157 recante consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2021/2022, nonché relativa tabella esplicativa dei posti vacanti e disponibili;
- doc. 13 Decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29689 del 2 agosto 2021;
- doc. 14 Nota direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29715 del 2 agosto 2021;
- doc. 15 Decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 30866 dell'11 agosto 2021;
- doc. 16 Decreti direttoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. nn. 31264 e 31265 del 19 agosto 2021;
- doc. 17 Decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 36503 del 29 settembre 2021;
- doc. 18 relazione tecnica presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Napoli, 19 ottobre 2021

(avv. Guido Marone)

33

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20

